

7 - Individuazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale

Il personale rappresenta la risorsa primaria dell'Ente, sia per l'espletamento delle attività quotidiane, sia per l'attuazione di qualsiasi strategia. In conformità all'articolo 91 del Tuel, gli organi direttivi delle amministrazioni locali devono effettuare una programmazione triennale del fabbisogno di personale.

È richiesto agli enti di includere nel DUP la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal documento, destinate ai fabbisogni di personale.

Questa programmazione è determinata in base alla spesa per il personale in servizio e alle possibili assunzioni previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle necessità di funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto fondamentale per la formulazione delle previsioni di spesa del personale nel bilancio di previsione, nonché per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), come stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione 2026/2028 effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi è adottata sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

La programmazione del fabbisogno di personale 2026/2028 dovrà garantire il rispetto:

– dell'art. 1 c. 557 L. 296/2006:

	Media 2011/2013
	2008 per enti non soggetti al patto
Spese macroaggregato 101 (*)	4.411.861,97
Spese macroaggregato 103	33.514,30
Irap macroaggregato 102 (**)	238.154,38
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00
Altre spese: rinnovi CCNL	0,00
Altre spese: da specificare	0,00
Altre spese: da specificare	0,00
Totale spese di personale (A)	4.683.530,65
(-) Componenti escluse (B)	915.570,15
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.767.960,50

(*) Netto FPV ipotizzando importo analogo da reimputare di anno in anno

(**) Netto FPV IRAP prestazioni diverse e TARIC

A seguire verifica del rispetto partendo dal dato assestato alla variazione approvata dal Consiglio Comunale in data 11/6/2026 n. 25:

	Media 2011/2013	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Spese macroaggregato 101	4.411.861,97	3.805.786,80	3.390.216,97	3.390.216,97
Spese macroaggregato 103	33.514,30	12.000,00	7.774,80	8.942,61
Irap macroaggregato 102	238.154,38	243.628,43	217.321,43	217.321,43
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: rinnovi CCNL	0,00	103.228,98	194.628,95	194.615,84
Altre spese: rimborso personale comandato presso ente da Provincia/Segretario in Convenzione	0,00	59.262,51	47.987,16	48.000,27
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	4.683.530,65	4.223.906,72	3.857.929,31	3.859.097,12
(-) Componenti escluse (B)	915.570,15	1.311.548,80	1.107.800,11	1.108.955,81
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.767.960,50	2.912.357,92	2.750.129,20	2.750.141,31

- dell'art. 33 D.L. n. 34/2019 (calcolata facendo riferimento ai dati di Rendiconto 2025 a seguito della sua adozione intervenuta con deliberazione del CC n. 18 del 30/4/2026):

	IMPORTI		
Spesa di personale RENDICONTO ANNO 2025 (**)		3.215.068,23	definizione art. 2 c. 1 lett. a)
Entrate Rendiconto anno 2023	16.856.489,81	17.687.845,65	definizione art. 2 c. 1 lett. b)
Entrate Rendiconto anno 2024	17.150.947,26		
Entrate Rendiconto anno 2025	19.056.099,89		
FCDE previsione assestata anno 2025		1.455.602,15	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (*)		19,81	

(*) RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO con correttivo TARIC

(**) Al netto spese eterofinanziate

Valore di soglia (incremento max spesa rispetto a 2024)

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2025	3.215.068,23	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	4.382.705,75	
INCREMENTO MASSIMO	1.167.632,52	

Verifica del rispetto dati assestati alla variazione di giugno 2026:

	2026	2027	2028
MACRO 01 (spesa personale lordo contributi)	4.168.333,20	3.390.216,97	3.390.216,97
A detrarre - somme da imputare tramite FPV	-362.546,40	-	-
A detrarre spesa eterofinanziata (buoni pasto elettorale e straordinario elettorale)	-22.046,00	-	-
A detrarre minori spese rispetto a stanziato per cessazioni 2026	-		
A detrarre arretrati anni precedenti liquidati 2026	-179.896,78		
In aumento Macro 09 Rimborsi spesa di personale altre PA	59.262,51	47.987,16	48.000,27
In aumento Macro 01 SPESE			
TOTALE spesa personale	3.663.106,53	3.438.204,13	3.438.217,24
Limite spesa personale da rend 2025	4.384.894,96	4.384.894,96	4.384.894,96
Verifica rispetto	721.788,43	946.690,83	946.677,72
Ipotesi applicazione CCNL 2025/2027 (lordo IRAP)	103.228,98	194.628,95	194.615,84
Verifica rispetto includendo applicazioni CCNL 25/27	618.559,45	752.061,88	752.061,88

La programmazione del fabbisogno di personale 2026/2028 a tempo indeterminato dovrà rispettare i limiti di spesa sopra riportati che sono stati aggiornati a seguito di approvazione del Rendiconto di gestione 2025.

In caso di attivazione di rapporti di lavoro flessibile, da prevedere all'interno del PIAO, il limite per gli enti virtuosi che rispettano il comma 557 è individuato nella spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 smi, al netto del costo per le assunzioni ex art. 110 c. 1 del D.Lgs.267/2000, che per questo Ente ammonta ad Euro 88.771,70.

In previsione delle attivazioni collegate all'incremento delle capacità degli ATS integralmente finanziate dal PN inclusione e lotta alla povertà 2021/2027 al medesimo comma si precisa altresì che “i limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota

finanziata da altri soggetti”. Facendo riferimento alla citata normativa ed alle pronunce giurisprudenziali sulla materia ANCI afferma “che possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto alle spese per contratti di lavoro c.d. Flessibile (di cui all'art. 9, c. 28 del D.l. 78/2010) le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico purchè vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del Bilancio dell'Ente (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)”.

La Corte dei Conti (del. n. 10/SEZAUT/2026) ha chiarito che i fondi destinati alle assunzioni presso gli ATS (es. Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - FNA o Fondo Povertà) costituiscono risorse esterne. Pertanto, le spese di questo personale non concorrono a formare i limiti previsti per i Comuni dall'art. 33 del D.L. 34/2019. Conseguentemente le eventuali spese per le assunzioni a tempo determinato negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) integralmente finanziate a valere sul fondo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027 sono da considerarsi escluse dai limiti di calcolo della spesa di personale e dai vincoli di finanza pubblica.

I contratti a tempo determinato non possono superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno (con arrotondamento all'unità superiore).

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in merito alle capacità assunzionali saranno oggetto di adozione di specifico atto di modifica del DUP 2026/2028.